

Provincia di Padova

Largo Marconi n. 1, 35038 Torreglia (PD) CF: 80019110289 P.IVA: 01805520283 TEL: 049 9930128 – FAX: 049 5212620 WEB: www.comune.torreglia.pd.it PEC: comunetorreglia.pd.@legalmail.it MAIL: urp@comune.torreglia.pd.it

# TASI –Tributo per i servizi indivisibili Guida per il contribuente ANNO 2015

L'articolo 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC).

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), gestita da ETRA, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### COS'È LA TASI

La Tasi è la componente della IUC (Imposta Comunale Unica), collegata alla fruizione dei servizi indivisibili del comune.

### CHI PAGA

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricato, compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (è il caso ad esempio degli immobili locati). L'occupante (che nel caso delle locazioni è il conduttore dell'immobile) versa la Tasi nella misura del 30% dell'ammontare complessivo. La restante parte (pari al 70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale (es. il proprietario, o l'usufruttuario). Il proprietario, entro il termine per il versamento dell'acconto, ha l'onere di dichiarare, sulla base della modulistica predisposta dal Comune, le generalità dell'occupante, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione. La dichiarazione rimane valida anche per gli anni successivi.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TASI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,



uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuto dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **QUANDO SI PAGA**

La 1° rata in ACCONTO entro il 16 GIUGNO 2015

La 2° rata a SALDO entro 16 DICEMBRE 2015

E' comunque possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione con la rata di giugno.

# **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2015 sono state stabilite le seguenti aliquote:

- a) abitazioni principali e pertinenze : aliquota 2,0 per mille
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,0 per mille
- c) tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo: aliquota ordinaria 1,8 per mille;

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Sono state altresì previste le seguenti **detrazioni** a favore dell'immobile in cui il titolare di diritto reale dimori ed abbia fissato la propria residenza (abitazione principale):

- a) Immobile adibito ad abitazione principale con rendita minore o uguale a 450,00 euro 
  → detrazione in misura fissa di euro 30,00
- b) Immobile adibito ad abitazione principale in cui il titolare del diritto reale risieda con il proprio nucleo familiare, con figli a carico di età inferiore o uguale ad anni 26 -> detrazione per ciascun figlio euro 30,00

E' stata stabilita, inoltre, **un'ulteriore detrazione in misura fissa di euro 30,00,** per le seguenti casistiche:

a) a tutti i soggetti passivi Tasi che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente di abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate all' art. 2 del Regolamento IUC e che siano appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito netto disponibile massimo di €



12.500,00.

- b) ai soggetti passivi Tasi, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate all' art. 2 del Regolamento IUC, assistiti dal Comune in via continuativa;
- c) ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

# **DOVE E COME SI PAGA**

Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale

I codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

- 3958 per abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 per ree fabbricabili
- 3961 per altri fabbricati.

**Codice del Comune.** In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Torreglia: **L270** 

**Decimali:** la TASI va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

L'importo minimo per soggetto passivo è di 4,00 euro annui.

# **QUANTO SI PAGA**

Base imponibile: è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" e cioè:

**Fabbricati** – La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i sottoindicati moltiplicatori:

Categoria catastale dell'immobile	Tipologia	Moltiplicatore Imu
A (tranne A/10)	abitazioni	160
A/10	uffici e studi privati	80
В	collegi, scuole, ospedali, etc.	140
C/1	negozi e botteghe	55
C/2 C/6 C/7	magazzini, autorimesse, tettoie	160
C/3 C/4 C/5	laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	140
D (tranne D/5)	alberghi, teatri, etc.	65
D/5	banche e assicurazioni	80



Ad esempio per un'abitazione di cat. A/2 con rendita di euro 500,00, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 84.000,00 ( $500 \times 1,05 \times 160 = 84.000,00$ )

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l'<u>Agenzia del Territorio</u> (via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7811411) . Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it.

Si ricorda che, se non sono stati effettuati interventi edilizi all'immobile, la rendita catastale è rimasta invariata.

AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2015. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 78 del 02/05/2008, ha stabilito i valori minimi delle aree edificabili cui il contribuente può fare riferimento.

TERRENI AGRICOLI: sono esclusi dalla TASI.

# **DICHIARAZIONE TASI**

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui sono intervenute le predette modificazioni.

### **INFORMAZIONI**

Per ogni informazione l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico nei giorni di:

Lunedì dalle h. 16.00 alle h. 19.00 Martedì dalle h. 9.00 alle h. 13.00 Giovedì dalle h. 16.00 alle h. 19.00

Tel. **049/9930128** - Fax **049/5212620** E-mail: <a href="mailto:tributi@comune.torreglia.pd.it">tributi@comune.torreglia.pd.it</a>

E' disponibile sul sito internet del Comune www.comune.torreglia.pd.it il programma per il calcolo on-line.